

C.I.S.A.P.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Collegno e Grugliasco

DETERMINAZIONE N° 74/2016 DEL 08/07/2016

COPL	A

Oggetto: Assegni di maternità e assegni per il nucleo familiare con tre figli minori. Invio all'INPS richiesta di liquidazione contributi a favore degli aventi diritto e contestuale adozione di diniego per i non aventi diritto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi sociali;
- l'art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali è applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto;
- le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo TUEL, capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità;
- l'art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo;
- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- il Decreto 21 dicembre 2000, n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 24 febbraio 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016 2018, e la prima variazione apportata allo stesso (deliberazione n. 5/2016);
- il P.E.G. Piano esecutivo di gestione per il triennio 2016 2018, approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 6 del 14 marzo 2016 (contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance) e della variazione con Delibera C.dA. n.12/2016 del 18 maggio 2016;
- lo specifico obiettivo previsto nel Piano esecutivo di gestione 2016 2018 (Obiettivo esecutivo 4.3 "Assistenza economica soggetti a rischio esclusione e altre provvidenze economiche", sub. 4.3.2 "Altre provvidenze economiche"), ai sensi del quale deve essere assicurato lo svolgimento dell'istruttoria per l'erogazione, da parte dell'INPS, dei contributi per maternità, per nuclei con tre figli minori secondo le modalità ed i criteri fissati dalla normativa nazionale di riferimento;

Richiamati l'art. 65 della L. n. 448/1998 e l'art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 i quali, assieme al relativo Regolamento governativo (Decr. n. 452/2000), disciplinano la concessione rispettivamente dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell'assegno di maternità di base;

Preso atto che ai sensi della normativa citata, la titolarità concessiva degli assegni è in capo ai Comuni, mentre l'erogazione è a carico dell'INPS;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 31 ottobre 2002 con la quale, a far data dal primo novembre 2002, si è preso atto del conferimento al Consorzio di nuove attività nel campo sociale in precedenza svolte direttamente dai Comuni associati, e tra queste delle funzioni riguardanti la raccolta delle domande, l'istruttoria e l'invio all'INPS, quale ente erogatore, delle domande di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e delle domande di assegno di maternità;

Richiamata la circolare n. 46 del 2 marzo 2016, con la quale l'INPS (recependo il Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.2.2016) ha confermato anche per l'anno 2016 gli importi delle due prestazioni considerate ed i limiti ISEE già validi per l'anno 2015;

Considerato necessario emanare, a conclusione dell'istruttoria svolta dal servizio amministrativo dell'Area adulti in difficoltà, un provvedimento di concessione comprendente i cittadini che risultino avere titolo all'erogazione degli assegni di cui sopra;

Ritenuto di procedere alla concessione degli assegni di maternità e/o per il nucleo familiare per l'annualità 2016, a favore dei soggetti individuati – e nella misura indicata - nell'elenco allegato alla determinazione quale parte integrante e sostanziale, la cui pubblicazione è omessa per ragioni di riservatezza;

Valutato, al contrario, di procedere con il diniego definitivo - dando atto di aver inviato apposita comunicazione dei motivi ostativi come previsto dall'art.10 *bis* della L. n. 241/90 - per quelle richieste di prestazione mancanti dei requisiti necessari e indicate nell'elenco (all. b), allegato alla

presente determinazione e della stessa parte integrante e sostanziale, la cui pubblicazione è omessa per ragioni di riservatezza, per le motivazioni ivi specificate;

Precisato che, con la presente determinazione, si provvede a rettificare un precedente errore materiale (IBAN non corretto in sede di caricamento dati su portale INPS), che aveva determinato – in relazione al secondo semestre 2015 – l'erogazione di un doppio importo a favore di uno dei richiedenti l'assegno al nucleo (sig. C.D) e la mancata erogazione a favore di un'altra avente diritto alla medesima prestazione (sig.ra C.P.), compensando (come risulta dalla documentazione conservata agli atti, prot. nn. 4813/2016, 5361/201, 5481/2016), la situazione di indebito e di mancata liquidazione venutasi a creare;

Dato atto che quale responsabile del procedimento amministrativo, è individuato il Direttore dell'Area adulti in difficoltà, dott.ssa Elena Galetto, che ha predisposto gli elenchi sopra citati;

Atteso che il responsabile del servizio si è espresso favorevolmente circa la regolarità tecnica del presente atto.

DETERMINA

- per le ragioni indicate in premessa, di autorizzare la concessione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare per l'annualità relativa 2016, a favore dei soggetti individuati e nella misura indicata nell'elenco predisposto dal Direttore dell'Area adulti in difficoltà ed allegato alla determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- di pronunciare altresì diniego in via definitiva per le domande indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione e della stessa parte integrante e sostanziale, predisposto dal Direttore dell'Area adulti in difficoltà, per le motivazioni ivi specificate (all. b);
- di omettere la pubblicazione del sopracitato elenco, e dei dati personali inseriti nel testo della determinazione, per motivi di riservatezza;
- di comunicare le decisioni assunte da questa Amministrazione nei confronti di tutti i richiedenti;
- di dare atto che verranno trasmessi per via telematica all'INPS, i dati di ciascun avente diritto affinché l'Ente previdenziale proceda all'erogazione degli importi dovuti, secondo le modalità richieste;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio consortile.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. PERINO Mauro) Firmato in originale

Grugliasco, li **08/07/2016**